

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE L'ISTITUTO DELL'ACCORDO QUADRO DEL SERVIZIO DI "FORNITURA E GESTIONE IN CLOUD DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE AFFIDATE A SPEZIA RISORSE S.P.A."

CIG: BD0C07DE10

Disciplinare di gara

Approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 365 del 16 settembre 2025 e modificato con delibera n. 148 del 1° aprile 2026

Sommario

Sommario	2
DISCIPLINARE DI GARA	4
PREMESSE	4
1. PIATTAFORMA	5
1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)	5
1.2. DOTAZIONI TECNICHE	5
1.3. IDENTIFICAZIONE	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	6
2.1. DOCUMENTI DI GARA	6
2.2. CHIARIMENTI	7
2.3. COMUNICAZIONI	7
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	7
3.1. DURATA	9
3.2. REVISIONE PREZZI	10
3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	10
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	10
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	11
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	12
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	12
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	13
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	13
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	13
6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	14
7. AVVALIMENTO	14
8. SUBAPPALTO	15
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	15
10. GARANZIA PROVVISORIA	15
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	17
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	17
12.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	18
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO	18
14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	19
14.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	20
14.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14	21
14.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE	21
14.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	22
14.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	22
15. OFFERTA TECNICA	23
16. OFFERTA ECONOMICA	25
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	25
17.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	25
17.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	28

17.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	29
17.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI COMPLESSIVI	30
18. COMMISSIONE GIUDICATRICE	30
19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	30
20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	31
21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.	31
SESSIONE DEMO	32
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	32
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO	32
24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	33
25. CODICE DI COMPORTAMENTO	34
26. ACCESSO AGLI ATTI	34
27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	34
28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	35

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE L'ISTITUTO DELL'ACCORDO QUADRO DEL SERVIZIO DI "FORNITURA E GESTIONE IN CLOUD DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE AFFIDATE A SPEZIA RISORSE S.P.A.".

PREMESSE

Il presente Disciplinare di gara, unitamente al Bando di gara, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene i requisiti di partecipazione, le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta da Spezia Risorse S.p.A., le norme relative alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta e dei documenti da presentare a corredo della stessa nonché quelle relative alla procedura di aggiudicazione e le altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto la: **"FORNITURA E GESTIONE IN CLOUD DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE AFFIDATE A SPEZIA RISORSE S.P.A."** per la durata di mesi 36, tutto meglio esplicitato nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (di seguito anche "Capitolato").

Spezia Risorse S.p.A. agisce in qualità di concessionaria dei seguenti Comuni che fanno parte della sua compagine sociale: La Spezia, Ameglia, Arcola, Aulla, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Luni, Monterosso al Mare, Portovenere, Santo Stefano di Magra, Sarzana, Provincia della Spezia. L'Amministrazione presume che, nel corso della durata dell'Accordo quadro, possano entrare nella compagine sociale di Spezia Risorse S.p.A. ulteriori Enti della provincia della Spezia e delle province limitrofe.

Nel prosieguo del presente disciplinare tutti i riferimenti alla "Stazione Appaltante" o "Amministrazione appaltante" devono intendersi riferiti a Spezia Risorse S.p.A., che agisce anche in nome e per conto degli ulteriori Enti indicati in documentazione e di quelli che aderiranno all'Accordo quadro secondo quanto previsto nel Capitolato.

La presente procedura è interamente svolta tramite la Piattaforma di approvvigionamento digitale (di seguito anche "PAD" o "Piattaforma telematica") di Spezia Risorse S.p.A., accessibile all'indirizzo: <https://speziarisorse.acquistitelematici.it>

L'affidamento avviene mediante procedura aperta, con applicazione del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo** finalizzata alla selezione di un unico operatore economico cui affidare il servizio ex art. 59, comma 3 del D. Lgs. 36/2023.

Le tipologie dei servizi dei singoli contratti attuativi che saranno firmati a seguito della stipula dell'Accordo Quadro sono indicate nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale ai quali specificamente si rimanda.

Con Delibera del Consiglio di Amministrazione di Spezia Risorse S.p.A. del 20/07/2026, questa Amministrazione ha deliberato di affidare, mediante stipula di un Accordo quadro, il servizio di "fornitura e gestione in cloud del sistema informativo integrato delle entrate tributarie ed extratributarie affidate a Spezia Risorse S.p.A.", come dettagliato nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale (di seguito anche "Capitolato").

Con Decisione a contrarre prot. n. del a firma del Direttore generale, sono stati approvati tutti i documenti di gara (Bando di gara, Disciplinare di gara e relativi allegati, Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e allegati, Schema di Accordo Quadro), nonché le modalità di gara, disponendo di:

- Appaltare il servizio mediante procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 tramite l'istituto dell'Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 59, comma 3, del medesimo Codice e da tenersi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

La durata del procedimento di affidamento è stimata in 6 mesi dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento principale del servizio è il territorio del Comune della Spezia (codice NUTS ITC34), restando ferma la possibilità di erogazione delle prestazioni a favore degli altri Enti aderenti secondo quanto previsto dal Capitolato.

CIG: BD0C07DE10

CPV: 72268000-1

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del Codice, è il Direttore Operativo **Rag. Massimo de Rose**, pec: speziarisorse@pec.it

Con l'aggiudicatario della presente procedura di gara verrà stipulato un Accordo Quadro (di seguito "Accordo Quadro" o "Contratto") ai sensi dell'art. 59 del Codice, con il quale il medesimo si obbliga ad accettare i Contratti attuativi per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente gara, secondo il dettaglio espresso nel Capitolato speciale d'appalto.

1. PIATTAFORMA

1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

La procedura di gara sarà svolta interamente sulla piattaforma DigitalPA di Spezia Risorse S.p.A. al seguente link: <https://speziarisorse.acquistitelematici.it/>.

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei manuali utente presenti sulla PAD.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante www.speziarisorse.it, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della PAD avvengono in conformità a quanto riportato nel *Disciplinare telematico* e nei *Manuali - Guide* disponibili nella piattaforma telematica nella sezione *Guide*, che costituiscono parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è sempre accessibile.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei *Manuali - Guide* disponibili nella piattaforma telematica nella sezione *Guide*, che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco

transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla PAD devono essere effettuate tramite l'apertura di un Ticket, nella sezione *Supporto* alla voce *Assistenza tecnica*. I ticket consentono all'utente di verificare in ogni momento lo stato di avanzamento della segnalazione fino alla definitiva soluzione. Inoltre nella piattaforma sarà sempre possibile consultare i *Manuali – Guide* presenti nella sezione *Guide*, che forniscono le indicazioni necessarie per la registrazione e la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) *Bando di gara;*
- b) *Disciplinare di gara e relativi allegati;*
- c) *Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati (di seguito anche Capitolato);*
- d) *Schema di Accordo Quadro;*
- e) *Documento di gara unico europeo (DGUE);*
- f) *Domanda di partecipazione – Allegato n. 1;*
- g) *Dichiarazione di impegno per R.T.I./Consorzi/GEIE non ancora costituiti – Allegato n. 2;*
- h) *Dichiarazione possesso dei requisiti di partecipazione - Allegato n. 3;*

- i) *Informativa privacy – Allegato n. 4;*
- j) *Modello per Offerta tecnica – Allegato n. 5;*
- k) *Modello per Offerta economica – Allegato n. 6;*
- l) *istruzioni operative per accedere alla PAD e regole tecniche per l'utilizzo della stessa Disciplinare telematico – Allegato n. 7;*

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: <https://www.speziarisorse.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti> e sulla Piattaforma telematica <https://speziarisorse.acquistitelematici.it>

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti esclusivamente tramite la piattaforma di gara telematica Digital Pa, da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (**ovvero entro le ore 12:00 del 13 ottobre 2026**) attraverso la sezione della PAD per mezzo della funzionalità *Invia quesito*, presente nei Dettagli della procedura, previa registrazione alla PAD stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD nei Dettagli della procedura nella sezione *Chiarimenti*.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD.

La PAD invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Lotti: L'appalto è costituito da un **unico lotto** in quanto si intende promuovere ed acquisire un applicativo secondo il modello **"cloud SaaS"** (*software as a service*) che garantisca: la riduzione dei costi legati alla acquisizione e gestione di una infrastruttura IT mediante il ricorso a soluzioni basate su cloud computing e che permetta di disporre di una soluzione con livelli di servizio, accessibilità, usabilità, allineati alla più recente normativa. Pertanto, la suddivisione in lotti non garantirebbe la necessaria gestione unitaria dell'intervento e precluderebbe la possibilità di coordinare le varie attività previste per la sua realizzazione e indispensabili per la sua corretta esecuzione.

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del: **"Servizio in cloud di una soluzione integrata di informatizzazione dei procedimenti connessi alla gestione delle entrate affidate a Spezia Risorse S.p.A., relativi servizi di manutenzione e assistenza e dei servizi accessori di formazione e conversione"**.

L'appalto prevede i seguenti servizi:

- A) SERVIZI GESTIONALI** – comprensivi di manutenzione correttiva ed adeguamento alle variazioni normative, fiscali e previdenziali, Help desk e servizi di assistenza;
1. Gestione di tutte le entrate (a titolo esemplificativo e non esaustivo: IMU, TARI, IMPOSTA DI SOGGIORNO, CUP);
 2. Gestione entrate da servizi educativi;
 3. Gestione dei servizi cimiteriali e delle lampade votive;
 4. Sistema Modulare per la gestione delle entrate extra tributarie;
 5. Integrazione con PagoPA, IoApp, Spid, Cie, INAD, INIPEC, ANPR e SEND;
 6. Gestione del protocollo e relativa conservazione digitale a norma;
 7. Gestione di invio comunicazioni e atti tramite Email e PEC;
 8. Archivio Documentale;
 9. Servizi on line.
- B) SERVIZI ACCESSORI**
1. Attivazione presso il data center del Fornitore, parametrizzazione della piattaforma applicativa, nonché la migrazione dei sistemi attualmente utilizzati ai nuovi sistemi;
 2. Formazione del personale utente.

Le caratteristiche tecniche del servizio complessivamente inteso, delle sue singole componenti e delle prestazioni di dettaglio richieste, sono analiticamente descritte nel Capitolato speciale d'Appalto.

Stipulato l'Accordo Quadro, l'Amministrazione potrà procedere alla successiva stipula di Contratti attuativi aventi ad oggetto la realizzazione di servizi tipicamente ad "ordinativo"; nella fattispecie la Stazione Appaltante provvederà a somministrare ordinativi di servizi stabilendo di volta in volta le tempistiche per l'inizio e la fine dei servizi, che dovranno essere proporzionati all'entità ed alla tipologia dell'intervento previsto.

L'aggiudicatario non avrà nulla da pretendere in relazione all'Accordo Quadro fintantoché l'Amministrazione non darà luogo ai contratti attuativi.

L'importo dei singoli contratti attuativi sarà determinato dal RUP.

L'importo massimo spendibile presunto dell'Accordo Quadro di durata di 36 mesi, comprensivo di opzioni, è pari ad € **1.016.668,80, mentre l'importo posto a base di gara è di € 743.904,00 oltre Iva di legge.**

L'importo complessivo posto a base di gara è stato determinato attraverso una metodologia analitica basata sui seguenti criteri quantitativi e storici:

- Clusterizzazione degli Enti: Raggruppamento degli Enti destinatari del servizio in macro-classi omogenee, individuate in funzione delle rispettive fasce di popolazione residente.
- Calcolo del corrispettivo unitario: Applicazione a ciascuna macro-classe di un canone mensile di servizio. Tale corrispettivo è stato quantificato parametrizzando le condizioni economiche storiche dell'appalto uscente, verificate congruenti rispetto ai correnti valori di mercato.
- Estensione temporale: Moltiplicazione del canone mensile complessivo per l'intera durata contrattuale dell'appalto, al netto di opzioni di rinnovo o proroga espressamente disciplinate.
- Specificità Provincia della Spezia: Per l'Ente Provincia della Spezia, attesa la peculiarità delle funzioni, l'importo concorrente alla base di gara è stato determinato non su base demografica lineare, bensì rapportando il fabbisogno ai volumi storici di servizio effettivamente gestiti, applicando la tariffa della macro-classe prestazionale di riferimento.

Il calcolo dell'importo posto a base di gara è precisato nel Capitolato.

Il contratto di appalto sarà stipulato a **corpo**.

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	ATECO	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	SERVIZIO GESTIONE IN CLOUD DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	72268000-1	62.10	P	€ 743.904,00
A) Importo a base di gara soggetto a ribasso					€ 743.904,00
B) Costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso					€ 0,00
A) + B) Importo complessivo					€ 743.904,00

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 410.145,96 per l'intera durata dell'appalto derivanti dall'applicazione del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi (Confcommercio) – Codice CNL H011.

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto è il seguente: CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi (Confcommercio) – Codice CNL H011.

L'importo dei costi della sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 poiché, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs. 81/2008 e in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 36/2023, stante la natura esclusivamente immateriale delle prestazioni richieste – consistenti nella fornitura, gestione in cloud e manutenzione da remoto del sistema informativo - si dà atto che non sussistono rischi da interferenze nell'esecuzione del servizio. Pertanto, non si è proceduto alla redazione del DUVRI e l'importo dei costi della sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenze è quantificato pari a € 0,00 (zero/oo).

L'importo complessivo è al netto di Iva.

L'appalto è finanziato con mezzi ordinari di bilancio della Società.

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara.

L'importo a base di gara deve intendersi comprensivo di ogni onere/spesa/tassa inerente all'espletamento del servizio, oltre a tutte le spese che l'operatore economico dovrà sostenere nell'eseguire i servizi richiesti. Pertanto, l'offerente, nel formulare la proposta economica, deve tenere conto di tutti gli oneri necessari alla realizzazione completa del servizio richiesto.

3.1. DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro stesso.

Per durata dell'Accordo quadro si intende il termine entro il quale potranno essere affidati i Contratti attuativi all'aggiudicatario fino alla concorrenza dell'importo massimo stimato. L'Accordo quadro tuttavia resta valido, efficace e vincolante anche oltre la scadenza sopra considerata per la regolamentazione di contratti attuativi stipulati nel termine di validità dell'Accordo Quadro, per tutta la durata degli stessi.

Il valore economico indicato nell'Accordo quadro non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha solo il duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara e individuare il quadro economico dell'accordo stesso. La stipula dell'Accordo quadro, infatti, non è fonte di immediata obbligazione dell'Amministrazione nei confronti dell'Appaltatore e non è impegnativo in ordine all'affidamento a quest'ultimo dei contratti attuativi per un quantitativo minimo predefinito né per l'affidamento di appalti ai fini dell'esaurimento del valore complessivo stimato dell'accordo stesso.

L'appaltatore altresì si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli Contratti attuativi che la Stazione appaltante, in attuazione dell'Accordo quadro, deciderà di affidargli.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120,

comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

3.2. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

La revisione dei prezzi non si applica all'Accordo Quadro regolamentare in sé, ma si attiva ed è calcolata esclusivamente sulle prestazioni oggetto di ciascun Contratto Attuativo (ovvero all'atto dell'emissione del singolo ordinativo di servizio).

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di proroga del contratto: la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 6 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 123.984,00, al netto di Iva. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il **valore globale stimato** dell'appalto è pari ad € **1.016.668,80** al netto di Iva così suddiviso:

Importo complessivo (A+B)	€ 743.904,00
Importo per l'opzione di proroga contrattuale	€ 123.984,00
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 148.780,80
Valore globale stimato per 36 mesi	€ 1.016.668,80

L'importo massimo spendibile dell'Accordo Quadro di durata triennale ovvero l'ammontare massimo delle prestazioni richiedibili attraverso i successivi contratti applicativi che saranno remunerati con l'applicazione del ribasso percentuale offerto dall'impresa in sede di gara è di € 743.904,00 (oltre IVA).

Il **valore globale stimato** dell'Accordo Quadro comprensivo delle opzioni ammonta a € 1.016.668,80 (oltre IVA).

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 23.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omissis di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 23.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.**

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Comprova: ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque precedenti a quello in cui è stata pubblicata la gara almeno pari € 1.000.000,00 IVA esclusa.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della gara di almeno n. 3 servizi analoghi, per committenti pubblici o privati, di importo minimo pari a € 100.000,00, fermo restando che ciascuno dei contratti indicati dovrà riferirsi ad una popolazione complessiva di almeno 50.000 abitanti.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1. lett. a) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

- a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo 6.2. lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

- a) Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 6.3. lett. a) richiesto in relazione alla prestazione relativa al servizio di gestione in cloud di sistemi informativi integrati delle entrate tributarie ed extratributarie, per committenti pubblici o privati deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1. lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche misto e allega all'offerta tecnica il contratto di avvalimento premiale.

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al paragrafo 3. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari almeno al 30% per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile
- una quota pari almeno al 30% per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 20.333,38 costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, **presso il conto IT05N0623010705000040656722.**

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;

indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito;
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti i che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:

- gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
 - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.
- d. Riduzione del 10% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni: ISO IEC 27001:2022 Sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni, cybersecurity e protezione della privacy. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 165,00** (centosessantacinque/00) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 del 22.12.2025 pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Numero lotto	CIG	Importo contributo ANAC
1	BD0C07DE10	€ 165,00

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 23 ottobre 2026 a pena di irricevibilità.

La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 1.1. Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima 100 MB per singolo file. I formati accettati dalla PAD per i documenti firmati digitalmente sono esclusivamente *.pdf, *.p7m e *.tsd, pena l'impossibilità di caricare il documento nel sistema. E' possibile caricare sul sistema anche una cartella in formato *.zip che dovrà essere firmata digitalmente. Per i file non firmati digitalmente sono ammessi i formati più comuni.

12.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 e nel *Disciplinare telematico* e nei *Manuali - Guide* disponibili nella piattaforma telematica nella sezione *Guide* di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella PAD.

L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica;

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica della corretta ricezione della documentazione inviata tramite PEC. Inoltre è possibile scaricare la ricevuta di partecipazione dalla pagina di conferma di avvenuta partecipazione alla gara.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni allegate al presente disciplinare sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella PAD nelle sezioni: “Busta amministrativa”, “Offerta tecnica” ed “Offerta economica”.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per *180 giorni* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avalimento anche premiale o misto, della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- l'intestazione della garanzia provvisoria non a tutti i componenti del costituendo RTI;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Restano salvi i casi, che non riguardano un requisito necessario ai fini della partecipazione, come la mancata produzione del contratto di avalimento premiale, che non comporta l'esclusione ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 (*cinque*) giorni.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la PAD, nello Step *Documenti amministrativi*, per compilare o allegare la seguente documentazione:

1. Domanda di partecipazione firmata digitalmente – (Allegato n. 1);
2. Eventuale procura;
3. Documento di identità del legale rappresentante in corso di validità;
4. Documento di gara unico europeo (e-DGUE);
5. Eventuali dichiarazioni integrative al eDGUE;
6. (eventuale) Impegno a costituirsi per RTI/Consorzi/GEIE non ancora costituiti – (Allegato n. 2);
7. Dichiarazione possesso dei requisiti di partecipazione firmata digitalmente e relativa comprova – (Allegato n. 3);
8. Informativa privacy firmata digitalmente per presa visione – (Allegato n. 4);
9. Capitolato speciale di appalto firmato digitalmente per avvenuta accettazione;
10. copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
11. Comprova pagamento imposta di bollo;
12. Garanzia provvisoria;
13. (eventuale) Documentazione in caso di avvalimento;
14. (eventuale) Documentazione per i soggetti associati.
15. (se operatori economici con più di 50 dipendenti) Copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006 (vedi art. 5 "altre cause di esclusione");
16. (eventuale) Dichiarazione di equivalenza, ed eventuale documentazione probatoria, se l'operatore economico adotta un CCNL diverso da quello indicato al punto 3.
17. (eventuale) Dichiarazione in cui l'operatore economico dichiara di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota di 30 % e a quella femminile una quota di 30 % delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

La mancata allegazione di uno o più dei documenti contrassegnati come obbligatori viene segnalata dalla PAD con un *alert* all'operatore economico interessato e comporta l'impossibilità di procedere con l'invio della documentazione amministrativa.

14.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'Allegato n. 1.

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:

- se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);
- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 12:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'**assolvimento dell'imposta di bollo**. Il pagamento della suddetta imposta del valore di **€ 16,00** viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

14.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

14.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento, anche misto;

14.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - Nel caso di adozione di misure di self-cleaning:
 - b.1) di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;
 - oppure
 - b.2) di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;
 - Nel caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale:
 - c1) che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da
 - c2) che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da
 - Nel caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 240-bis del codice penale o de-gli artt. 20 e 24 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'art. 96, comma 13, del codice:
 - d1) che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 240-bis del codice penale o degli artt. 20 e 24 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data da parte di
 - e) Nel caso di consorzio stabile di non partecipare a più di un consorzio stabile;
 - f) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;
 - oppure
 - g) di partecipare in più di una forma, (indicare quali) e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
 - oppure
 - h) di avere prestatato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente (indicare il nominativo), che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;
 - i) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

15. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella PAD nello Step *Offerta tecnica*, a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 13 e deve contenere, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica dei servizi/forniture offerti;
- b) offerta tecnica criteri quantitativi;
- c) (eventuale) contratto di avvalimento premiale, pena la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale;
- d) Eventuale certificazione;
- e) Autodichiarazione di impegno per lo svolgimento della demo on site.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 17.1.

L'Offerta tecnica deve fornire l'analisi del contesto di riferimento, la descrizione dettagliata dei contenuti e delle modalità di realizzazione del servizio proposto, dal punto di vista metodologico, organizzativo e logistico, in coerenza con le previsioni del Capitolato Speciale d'appalto e con il quadro normativo e programmatico di riferimento; in particolare l'offerta tecnica dovrà descrivere i contenuti e le prestazioni del servizio proposto secondo la suddivisione degli elementi valutabili dalla Stazione Appaltante di cui all'art. 17.1 del presente disciplinare.

L'Offerta tecnica dovrà essere redatta utilizzando un numero massimo di 60 facciate, formato A4, con utilizzo di carattere Calibri o equivalente open font, dimensione minima 10, interlinea 1,5, margini 2 cm sia superiore che inferiore, sia destro che sinistro.

Laddove il concorrente, nell'elaborazione della relazione tecnica illustrativa, si discostasse dall'ordine dei punti e/o dei contenuti richiesti dal Disciplinare – come sopra indicati – è richiesto che la relazione medesima includa una tabella di corrispondenza nella quale sia riportata, quale ausilio alla Commissione giudicatrice, la mappatura tra i contenuti richiesti e la loro posizione nel documento trasmesso dal concorrente.

Tutta la documentazione relativa all'offerta tecnica deve essere resa in formato .pdf non scansionato che consenta la ricerca all'interno del testo.

La Stazione Appaltante è esonerata da qualsiasi responsabilità in caso di invio parziale della documentazione.

Si precisa sin d'ora che eventuali ulteriori documenti, allegato e/o pagine ulteriori rispetto alle indicazioni di riportate non saranno prese in considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico. Si specifica che eventuali copertine e/o divisori non saranno conteggiati nel numero di facciate indicate.

La Commissione giudicatrice potrà invitare le imprese concorrenti a fornire chiarimenti in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti, tale da non consentire la valutazione del servizio offerto da parte della Commissione giudicatrice, comporta l'esclusione dalla gara.

La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione diretta e/o indiretta all'offerta economica.

A nessuna impresa verrà corrisposto nessun compenso o rimborso spetta per la redazione dei progetti.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta.

SESSIONE DEMO

I requisiti tecnici della soluzione proposta saranno verificati mediante una sessione dimostrativa (demo) on site.

La comunicazione relativa alla convocazione della sessione demo on site sarà trasmessa tramite la Piattaforma di e-procurement con un preavviso non inferiore a 5 (cinque) giorni solari.

La sessione dimostrativa dovrà includere la panoramica completa delle funzionalità della soluzione applicativa offerta.

Tale attività è finalizzata esclusivamente a comprovare la conformità e la corrispondenza oggettiva delle caratteristiche tecniche descritte in offerta, senza dare luogo all'attribuzione di alcun punteggio tecnico aggiuntivo o integrativo.

16. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella PAD nello Step *Offerta economica*.

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 12, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) il **ribasso percentuale** unico, indicato in lettere e cifre, sull'importo complessivo posto a base di gara, proposto per l'espletamento del servizio, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

In caso di discordanza tra il ribasso percentuale espresso in cifre e il ribasso percentuale indicato in lettere, prevarrà il ribasso percentuale espresso in lettere.

Il ribasso percentuale offerto non dovrà avere un numero di decimali superiore a 3; nel caso venga indicato un numero di decimali superiore a 3, gli ultimi decimali indicati verranno troncati e non considerati senza possibilità di arrotondamento.

- b) gli **oneri aziendali** relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) i **costi della manodopera**, nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, l'operatore economico può anticipare nell'offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione;
- d) l'**eventuale dichiarazione di equivalenza** delle tutele di cui all'art.11, comma 4, del Codice. La mancata anticipazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele non costituisce causa di esclusione.

Cause di inammissibilità ed esclusione dell'offerta economica:

Saranno escluse dalla procedura di gara le offerte economiche che presentino i seguenti vizi:

- in aumento o condizionate: offerte che superino l'importo massimo posto a base di gara, che non rechino alcun ribasso rispetto al valore stimato dell'appalto, o che risultino sottoposte a condizioni, termini o riserve;
- indeterminatezza del prezzo: offerte economiche parziali, indeterminate, incerte nel loro ammontare o recanti un ribasso pari a € 0,00;
- difetto di sottoscrizione: offerta economica non sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza, secondo le medesime modalità stabilite per la domanda di partecipazione.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

17.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica.

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE		DESCRIZIONE	PUNTI D MAX DISCREZIONALI	PUNTI Q MAX QUANTITATIVI	PUNTI T MAX TABELLARI	PUNTEGGIO	PUNTI MAX
1	SERVIZI GESTIONALI – Caratteristiche funzionali della soluzione applicativa	1.1	Copertura funzionale della componente di gestione dei tributi e riscossione	Sarà valutata la completezza dei moduli per la gestione di IMU, TARI, canone unico, imposta di soggiorno e l'intero ciclo di riscossione. Il concorrente deve descrivere l'automazione delle banche dati, l'emissione di accertamenti, l'allineamento con banche dati esterne (Catasto, Agenzia delle Entrate) e la configurabilità di nuove entrate senza sviluppo software.	Qualitativo da 0 a 1 (riparimetrato su 30 punti)	-----	-----	30	84
		1.2	Copertura funzionale della componente di gestione dei servizi alla persona	Si valuterà la capacità del software di gestire i servizi sociali, scolastici (mense, trasporti) e asili nido. Saranno premiate le funzionalità di calcolo delle graduatorie, l'integrazione con l'ISEE tramite interoperabilità INPS, la gestione dei piani individualizzati di assistenza e l'emissione della fatturazione per i servizi a domanda individuale.	Qualitativo da 0 a 1 (riparimetrato su 5 punti)	-----	-----	5	
		1.3	Copertura funzionale della componente di gestione dei servizi cimiteriali e delle lampade votive	Oggetto di valutazione sarà la completezza della gestione delle concessioni cimiteriali e cremazioni, la mappatura grafica o tabellare dei loculi e la gestione amministrativa dei contratti per le lampade votive. L'offerta deve evidenziare i meccanismi di automazione per il calcolo dei canoni annui e l'emissione dei relativi bollettini di pagamento.	Qualitativo da 0 a 1 (riparimetrato su 10 punti)	-----	-----	10	
		1.4	Copertura funzionale della componente di gestione del protocollo	Verrà valutata la conformità del sistema alle regole tecniche sul protocollo informatico AgID. Saranno oggetto di punteggio la fluidità delle funzioni di classificazione (titolario), l'assegnazione automatica o assistita ai flussi di lavoro (workflow), la gestione dei registri giornalieri e l'integrazione nativa con la Posta Elettronica Certificata (PEC).	Qualitativo da 0 a 1 (riparimetrato su 3 punti)	-----	-----	3	
		1.5	Livello di integrazione tra le componenti	Sarà premiata l'architettura nativa di condivisione del dato tra i diversi moduli (es. il riflesso immediato di un cambio di residenza sulla gestione di TARI, IMU, CUP e sui servizi scolastici). Il concorrente deve dimostrare l'assenza di ridondanze informative, l'allineamento in tempo reale delle anagrafiche e l'unicità del database o del sistema di sincronizzazione.	Qualitativo da 0 a 1 (riparimetrato su 4 punti)	-----	-----	4	
		1.6	Facilità d'uso	La Commissione valuterà l'interfaccia utente sulla base dei requisiti di accessibilità e interattività ("interfaccia grafica intuitiva ed interattiva", "aderenza ai criteri di alta accessibilità"). Il concorrente può allegare screenshot esplicativi o flussi d'interfaccia a dimostrazione della semplicità operativa.	Qualitativo da 0 a 1 (riparimetrato su 1 punti)	-----	-----	1	
		1.7	Servizi web disponibili	Sarà valutato il livello di digitalizzazione dei servizi rivolti al cittadino e alle imprese tramite portale web. Nello specifico, si verificherà l'integrazione obbligatoria con SPID/CIE per l'accesso, l'integrazione con l'App IO per le notifiche e la presenza di un'area riservata per la consultazione della propria posizione tributaria e l'estrazione di documenti.	Qualitativo da 0 a 1 (riparimetrato su 6 punti)	-----	-----	6	
		1.8	Parametricità e configurabilità	Verrà valutato il grado di autonomia concesso alla Stazione Appaltante nella personalizzazione del sistema senza richiedere interventi di sviluppo software. Sarà premiata la possibilità di modificare in autonomia aliquote, scadenze,	Qualitativo da 0 a 1 (riparimetrato	-----	-----	9	

				modelli di stampa, flussi autorizzativi e regole di calcolo tramite pannelli di configurazione utente.	su 9 punti)				
		1.9	<i>Reportistica/ strumenti di consultazione e accesso ai dati</i>	Si valuterà la presenza di strumenti di Business Intelligence integrati, la disponibilità di cruscotti direzionali per il monitoraggio degli incassi e delle attività, nonché la facilità di esportazione dei dati in formati aperti (CSV, Excel). Sarà premiata la capacità di generare report statistici complessi e query personalizzate da parte dell'utente.	Qualitativo da 0 a 1 (riparimetrato su 8 punti)	-----	-----	8	
		1.10	<i>Caratteristiche tecnologiche della soluzione applicativa</i>	Sarà valutata l'infrastruttura tecnologica proposta (architettura Cloud SaaS, misure di sicurezza, continuità operativa). Il concorrente dovrà descrivere le misure di sicurezza adottate, i piani di continuità operativa, di API documentate per future integrazioni.	Qualitativo da 0 a 1 (riparimetrato su 3 punti)	-----	-----	3	
		1.11	<i>Tempo di ripresa in carico delle richieste di assistenza</i>	Sarà valutato il tempo massimo offerto dal concorrente per la ripresa in carico di una chiamata di assistenza per malfunzionamento della piattaforma — servizio di Help desk - rispetto al limite massimo di 2 (due) ore solari previsto dal Capitolato. Il punteggio massimo è attribuito al concorrente che offre il tempo più basso. ----- (*) Pmax : punteggio max previsto per il criterio Tmin : Il tempo più basso in assoluto (espresso in ore) offerto tra tutti i concorrenti ammessi. Ti : Il tempo espresso in ore offerto dal concorrente in esame.	-----	Quantitativo P= (Pmax* Tmin/Ti) - (*)	-----	1	
		1.12	<i>Tempo di intervento per malfunzionamento bloccante</i>	Sarà valutato il tempo massimo offerto dal concorrente per l'avvio dell'intervento risolutivo di un malfunzionamento bloccante rispetto al limite massimo di 4 (quattro) ore solari previsto dal Capitolato. Il punteggio massimo è attribuito al concorrente che offre il tempo più basso. (*) Pmax : punteggio max previsto per il criterio Tmin : Il tempo più basso in assoluto (espresso in ore) offerto tra tutti i concorrenti ammessi. Ti : Il tempo espresso in ore offerto dal concorrente in esame.	-----	Quantitativo P= (Pmax* Tmin/Ti) (*)	-----	2	
		1.13	<i>Tempo di intervento per malfunzionamento non bloccante</i>	Sarà valutato il tempo massimo offerto dal concorrente per l'avvio dell'intervento risolutivo di un malfunzionamento non bloccante, rispetto al limite massimo di 2 (due) giorni lavorativi previsto dal Capitolato. Il punteggio massimo è attribuito al concorrente che offre il tempo più basso. ----- (*) Pmax : punteggio max previsto per il criterio Tmin : Il tempo più basso in assoluto (espresso in ore) offerto tra tutti i concorrenti ammessi. Ti : Il tempo espresso in ore offerto dal concorrente in esame.	-----	Quantitativo P= (Pmax* Tmin/Ti)	-----	1	
		1.14	<i>Modalità di gestione delle problematiche in assistenza on-site</i>	Saranno valutate le modalità operative e i tempi di intervento fisico/on-site qualora l'anomalia non sia risolvibile da remoto. Il concorrente deve descrivere le procedure di attivazione e i tempi massimi di intervento per garantire la continuità del servizio della Stazione Appaltante.	Qualitativo da 0 a 1 (riparimetrato su 1)	-----	-----	1	
2	SERVIZI ACCESSORI – migrazione, attivazione e formazione	2.1	<i>Formazione</i>	Verrà valutata la qualità, l'articolazione e la metodologia del piano di formazione proposto per il personale della Stazione Appaltante. Saranno premiati il numero di ore offerte, il materiale didattico multimediale, l'affiancamento "on the job".	Qualitativo da 0 a 1 (riparimetrato su 3)	-----	-----	3	5
		2.2	<i>Tempo di attivazione</i>	Sarà valutato il tempo offerto dal concorrente per il completamento della fase di avviamento del	Qualitativo da	-----	-----	2	

			<i>del servizio: migrazione, parametrizzazione e avviamento</i>	sistema — attivazione presso il data center, parametrizzazione della piattaforma e migrazione dei sistemi — rispetto al termine massimo di 180 giorni dalla stipula del contratto. Il tempo offerto in sede di gara costituisce impegno contrattuale vincolante ai sensi delle SLA ". Il punteggio massimo è attribuito al concorrente che offre il tempo più basso.	0 a 1 (riparametrato su 2)				
3	Certificazioni	3.1	<i>Possesso delle certificazioni di qualità</i>	Sarà valutato il possesso delle certificazioni di qualità: - UNI CEI EN ISO/IEC 27001 - ISO/IEC 20000-1 - ISO 22301 (Business Continuity); - ISO 37001	-----	-----	Tabella re 0 punti = nessuna certificazione; 0,25 punti= per ogni certificazione	1	1
	Totale								90

N.B.:

- per la descrizione puntuale dei sub-elementi da 1.1) ad 1.9) si rinvia a quanto descritto all'art.11, 12 e 13 e 14 del Capitolato speciale d'appalto;

- per la descrizione puntuale dell'elemento 2.1) e 2.2) si rinvia a quanto descritto all'art. 14 del Capitolato speciale d'appalto;

Nel caso di mancata presentazione di proposte relativamente ad uno o più di uno degli elementi di valutazione, al relativo concorrente è attribuito inderogabilmente il punteggio "zero" in corrispondenza dell'elemento o degli elementi di valutazione non presentati.

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 54 punti totali su 90 (60% del punteggio attribuibile all'offerta tecnica).

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrizzazione di cui al paragrafo 17.4.

17.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli **elementi qualitativi** cui è assegnato un punteggio discrezionale nella **colonna "D"** della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero a uno espresso in valori centesimali.

Il coefficiente di valutazione sarà pari a zero in corrispondenza della prestazione minima e pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima, come specificato nello schema sottostante:

Valutazione qualitativa del sub-elemento:	Coefficiente:
Ottimo	1,00
Più che adeguato	0,80
Adeguato	0,60
Parzialmente adeguato	0,40
Appena sufficiente	0,20
Insufficiente	0,00

Una volta che ciascun Commissario avrà attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, verrà calcolata la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo e quindi verrà attribuito il coefficiente 1 al coefficiente più elevato e verranno poi riparametrati tutti gli altri coefficienti.

A ciascuno degli **elementi quantitativi** cui è assegnato un punteggio nella **colonna "Q"** della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile da zero a uno, sulla base del metodo di interpolazione lineare.

A ciascuno degli elementi quantitativi relativi ai tempi di manutenzione e assistenza (sub-criteri 1.11, 1.12, 1.13) e contrassegnati come quantitativi nella tabella dei criteri di valutazione, è calcolato mediante il metodo dell'interpolazione lineare, in conformità alle Linee Guida ANAC.

Il punteggio attribuito alle offerte può essere calcolato tramite la seguente formula:

$$V(a)_i = Ra/RMax$$

$V(a)_i$ = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1

Ra = n. ore previste dal capitolato per l'intervento – n. delle ore offerte dal concorrente i-esimo

$Rmax$ = n. ore previste dal capitolato per l'intervento – n. delle ore offerte dal concorrente con l'offerta più conveniente

Con riferimento all'attribuzione dei singoli punteggi saranno considerate le prime due cifre dopo la virgola con arrotondamento del 3° decimale:

- da 0 a 4 = unità inferiore;

- da 5 a 9 = unità superiore.

- **sub-elemento 1:11**): Tempo di ripresa in carico delle richieste di assistenza, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato, verrà assegnato il coefficiente 1 al tempo minimo, calcolando in proporzione il coefficiente da assegnare all'offerta -iesima secondo il seguente calcolo : $P = (Pmax * Tmin / Ti) (*)$

() Pmax: punteggio max previsto per il criterio / Tmin: Il tempo più basso in assoluto (espresso in ore) offerto tra tutti i concorrenti ammessi / Ti: Il tempo espresso in ore offerto dal concorrente in esame.*

- **sub-elemento 1:12**): Tempo di intervento per malfunzionamento bloccante, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato, verrà assegnato il coefficiente 1, calcolando in proporzione il coefficiente da assegnare all'offerta -iesima, secondo il seguente calcolo: $P = (Pmax * Tmin / Ti) (*)$

() Pmax: punteggio max previsto per il criterio / Tmin: Il tempo più basso in assoluto (espresso in ore) offerto tra tutti i concorrenti ammessi / Ti: Il tempo espresso in ore offerto dal concorrente in esame.*

- **sub-elemento 1.13**): Tempo di intervento per malfunzionamento non bloccante, si rimanda a quanto previsto nel Capitolato: All'impresa che offre il minor tempo rispetto a quello previsto dal Capitolato, verrà assegnato il coefficiente 1, calcolando in proporzione il coefficiente da assegnare all'offerta-iesima secondo il seguente calcolo: $P = (Pmax * Tmin / Ti) (*)$

() Pmax: punteggio max previsto per il criterio / Tmin: Il tempo più basso in assoluto (espresso in ore) offerto tra tutti i concorrenti ammessi / Ti: Il tempo espresso in ore offerto dal concorrente in esame.*

Quanto agli elementi cui è assegnato un **punteggio tabellare** identificato nella colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Il punteggio definitivo dell'offerta tecnica è dato quindi dalla somma dei punteggi degli elementi qualitativi riparametrati e dalla somma dei punteggi degli elementi quantitativi e tabellari non oggetto di riparametrazione.

Per la determinazione delle offerte anomale, al fine di evitare alterazioni dovute al meccanismo della riparametrazione, si considera il punteggio tecnico ante riparametrazione.

17.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **formula bilineare**:

$$\begin{cases} C_i = X \cdot \left(\frac{A_i}{A_{soglia}} \right) A_i \leq A_{soglia} \\ C_i = X + (1 - X) \cdot \left[\frac{(A_i - A_{soglia})}{(A_{max} - A_{soglia})} \right] A_i > A_{soglia} \end{cases}$$

Dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A_{soglia} = media percentuale dei valori del ribasso percentuale offerto dai concorrenti

$X = 0,85$

A_{max} = valore del ribasso più conveniente

17.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI COMPLESSIVI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo **aggregativo-compensatore**.

Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i-esimo*

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

P_x = punteggio criterio X

$X = 1, 2, \dots, n$ [indicare il valore di n, ovvero il numero di criteri di valutazione]

Riparametrazione

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Soglia di sbarramento

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 54 punti su 90 (60% del punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica). Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" della Società.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta telematica ha luogo il giorno **27 ottobre 2026, alle ore 9:00**.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

La PAD consente lo svolgimento delle sedute di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 13, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la PAD ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Il RUP procede all'apertura delle offerte presentate.

La Commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

La Commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al paragrafo 17.4.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Il RUP procede all'apertura delle offerte economiche.

La Commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro un termine perentorio stabilito dalla Stazione Appaltante. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'*ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga l'*ex aequo*, la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in *ex aequo*) nei posti successivi. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste nel paragrafo 2.3.

Il RUP rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in

aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità.

- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

SESSIONE DEMO

In merito ai criteri di valutazione (criterio 1 e 2), sarà effettuata apposita sessione demo, richiesta dalla Stazione appaltante, per consentire il riscontro sull'effettivo contenuto delle soluzioni tecniche proposte e che non costituirà oggetto di una specifica attribuzione di punteggio.

I requisiti Tecnici del servizio proposto, saranno verificati attraverso una sessione così come disciplinata dall'art.15 del presente Disciplinare.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, "avvalendosi della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente può allegare, in sede di presentazione dell'Offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine perentorio non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello/i indicato/i dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 9 ;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare, fatta salva l'eccezione relativa all'acquisizione della documentazione antimafia, ed è immediatamente efficace.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di

aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e all'eventuale segnalazione all'ANAC in presenza delle condizioni di cui all'articolo 96, comma 15.

Ove ne ricorrano le condizioni, si procede altresì all'incameramento della garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione, recesso o dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice Etico e di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n. 231/01. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante <https://www.speziarisorse.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/>

Divieto di Pantouflage: Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 smi i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'ente nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con l'Amministrazione, qualunque sia la causa di cessazione (e quindi anche in caso di collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione), non possono avere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi. Le ditte partecipanti dovranno impegnarsi ad osservare tale normativa pena l'esclusione dalla gara. La violazione di tale divieto, accertata in qualsiasi momento della procedura, comporta l'esclusione automatica del concorrente dalla gara, ferma restando la nullità insanabile degli atti e dei contratti eventualmente stipulati con l'ex dipendente.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione nella sezione "Pubblicazioni" della procedura.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, mediante la PAD, le offerte presentate dagli stessi mediante pubblicazione riservata nella sezione "Pubblicazioni" della procedura.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli artt. 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

Oscuramento Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine, le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata. Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'art. 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'art. 35 del codice.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il TAR Liguria.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara Allegato n. 4.

In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali: I dati personali sono trattati per lo svolgimento della procedura di gara, per la verifica dei requisiti di partecipazione, per la valutazione delle offerte, per l'eventuale aggiudicazione, per la stipula e l'esecuzione del contratto, nonché per l'adempimento degli obblighi di legge connessi alla procedura medesima; Il trattamento è effettuato ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) ed e), del Regolamento (UE) 2016/679, in quanto necessario per adempiere obblighi legali cui è soggetto il titolare del trattamento e per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico connessi alla gestione della procedura di affidamento. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della partecipazione alla gara; il mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ammettere il concorrente alla procedura o di procedere all'aggiudicazione; sono trattati dati identificativi, anagrafici, fiscali, di contatto, professionali, economico-amministrativi e ogni altro dato personale necessario alla partecipazione alla procedura e alla verifica dei requisiti. L'operatore economico è tenuto a inserire nel FVOE esclusivamente la documentazione pertinente alle finalità della procedura; Il trattamento è effettuato con strumenti cartacei e informatici, mediante piattaforme telematiche di approvvigionamento digitale, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, integrità, riservatezza e limitazione della conservazione. Sono adottate misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati; qualora il trattamento sia svolto da soggetti che operano per conto della Stazione Appaltante, essi sono nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679; I dati possono essere comunicati ai soggetti pubblici e privati legittimati al trattamento in relazione alla procedura di gara, nei limiti di quanto necessario al suo svolgimento, nonché ai soggetti che forniscono servizi tecnici e operativi connessi alla gestione della procedura

Con riferimento ai dati acquisiti tramite FVOE, restano ferme le competenze di ANAC per i trattamenti di propria competenza; I dati personali sono diffusi solo nei casi previsti dalla legge, in particolare in materia di pubblicità, trasparenza e accesso agli atti, nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e minimizzazione. Resta fermo il necessario bilanciamento tra esigenze di trasparenza, riservatezza e tutela delle informazioni confidenziali eventualmente contenute nella documentazione di gara; I dati sono conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e, comunque, per i periodi previsti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, trasparenza, conservazione documentale e obblighi amministrativo-contabili. Per i dati trattati tramite FVOE, la conservazione avviene per il tempo non superiore al conseguimento delle relative finalità, salvo i casi di ulteriore conservazione consentiti dalla legge. L'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, tra cui il diritto di accesso, rettifica, cancellazione nei casi previsti, limitazione del trattamento e opposizione, nei limiti consentiti dalla normativa applicabile. L'interessato ha inoltre diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente. Il Titolare del trattamento è Spezia Risorse S.p.A., p. IVA 01222120113, con sede in La Spezia (SP), via Alfonso Lamarmora n. 18, contattabile ai seguenti recapiti: info@speziarisorse.it – speziarisorse@pec.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è contattabile all'indirizzo e-mail: dpo@speziarisorse.it. Si rimanda al seguente link: <https://www.speziarisorse.it/amministrazione-trasparente/privacy/>

Il presente disciplinare è pubblicato:

- sul portale PVL (Pubblicità a valore legale) ANAC;
- sulla GUCE attraverso avviso TED;
- nella sezione “Amministrazione trasparente” della Società;
- sul sito istituzionale della Società Spezia Risorse S.p.A. al link: <https://www.speziarisorse.it/>
- sulla piattaforma certificata ANAC (PAD) Digital-Pa al link: <https://speziarisorse.acquistitelematici.it>